

CENTRO STUDI OIC
COMMISSIONE BANDI

Oggetto: Procedura Negoziata per l'affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria per la Progettazione relativi agli interventi di Rifunionalizzazione dei beni del Patrimonio Disponibile della regione, da concedere in comodato d'uso agli Enti Locali. Delibera G.R. n.67/4 del 29.12.2015. "Parco Ferroviario dei Tacchi d'Ogliastra".
Scadenza 13/12/2018

Questo Ordine è venuto a conoscenza che Codesta Amministrazione ha in corso le procedure di affidamento dei servizi professionali, con procedura negoziata su piattaforma telematica Sardegna CAT, indicati in oggetto. A tal proposito si rileva quanto segue.

1. All'avviso pubblicato sull'albo pretorio non risulta allegata la "procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico". Si evince infatti esattamente che la stima del compenso è stata fatta ai sensi del D.M. del 17/06/2016 ma non risulta esplicitato il procedimento analitico attraverso cui si è giunti alla definizione dell'importo della prestazione dei servizi da porre a base di gara, né le prestazioni specifiche richieste.
Si chiede pertanto, in virtù del principio di trasparenza, di voler sempre pubblicare insieme al bando e agli allegati, il calcolo analitico dei compensi posti a base di gara.
Infatti, secondo quanto affermato nelle linee guida ANAC n. 1, al par. III punto 2.2: "(...) Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo." Difatti, le stazioni appaltanti "non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo, ma devono indicare con accuratezza ed analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione ed il loro valore. L'importo a base di gara- le cui modalità di calcolo, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, dovranno essere espressamente indicate nel bando- dovrebbe trovare dimostrazione in un dettagliato computo delle attività che devono essere svolte e dei loro costi... La determinazione dell'importo a base di gara in ragione di una analitica indicazione delle singole componenti della prestazione professionale è, altresì, funzionale ad una più efficace verifica della congruità delle offerte, come evidenziato nel paragrafo che segue" (cfr. AVCP, Determinazioni nn. 1/2006; 4/2007; 5/2010; negli stessi termini AVCP, Parere di pre-contenzioso n. 52 del 10.4.2013).
2. Al paragrafo "Requisiti di idoneità professionale" si chiede di essere in possesso di laurea in ingegneria o titolo equipollente. Poiché, come da Voi giustamente evidenziato, trattasi di edificio sottoposto a tutela, risulta necessaria la figura dell'architetto come richiesto al paragrafo relativo ai "Requisiti di capacità tecnica e professionale" dove si afferma che:
"(...) trattandosi di interventi di opere soggette a tutela, è richiesta al concorrente (singolo o associato) la presenza di professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi:
1 architetto;

CENTRO STUDI OIC
 COMMISSIONE BANDI

1 ingegnere (Opzionale);

1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. 81/2008);

(...)

Pertanto, onde evitare ambiguità nell'interpretazione, si chiede di rettificare inserendo anche al paragrafo relativo ai requisiti di idoneità professionale, l'abilitazione alla laurea in architettura, oltre a quella in ingegneria.

3. Trattandosi di importo a base di gara pari a € 50.696,82 (cassa previdenziale e IVA escluse), ai sensi dell'art. 95 comma 3 lett. b) il criterio di valutazione delle offerte **è obbligatoriamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Alla luce delle gravi criticità riscontrate si chiede a codesta Spett. Le Amministrazione di rettificare la procedura prorogando adeguatamente i termini, dato che trattasi di modifiche sostanziali al bando.

L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006).

In attesa di un Vostro sollecito riscontro si coglie l'occasione per ricordare che gli Ordini Ingegneri della Sardegna, con lo scopo di ridurre il contenzioso tra Amministrazione e professionisti e rendere più efficiente il processo di programmazione, progettazione e realizzazione delle opere pubbliche, hanno istituito, tramite la Federazione Regionale Ordine Ingegneri, un gruppo di studio e di monitoraggio delle procedure di gara esteso a tutto il territorio regionale.

In tale ottica l'Ordine Ingegneri della Provincia di Cagliari è disponibile ad esaminare, preventivamente alla pubblicazione, i bandi per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, al fine di esprimere parere non vincolante.

La presente vale come informativa all'intento di proporre ricorso giurisdizionale.

Distinti saluti.